

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 1964 RACCOLTA N. 1349 STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"CENTRO EUROPEO DI STUDI

SU UMANESIMO E RINASCIMENTO ARAGONESE - CESURA"

ARTICOLO 1 (Denominazione - Sede)

1. E' costituita l'associazione "CENTRO EUROPEO DI STUDI SU UMANESIMO E RINASCIMENTO ARAGONESE - CESURA", con sede in Casamicciola Terme (NA), alla Via Cretaio n. 19.

ARTICOLO 2 (Finalità)

- 1. Il Centro Europeo di Studi su Umanesimo e Rinascimento Aragonese (CESURA), con sede in Casamicciola Terme (NA), costituito come associazione senza fini di lucro ai sensi degli artt. 12, 14 e ss. del c.c., ha il fine di promuovere e coordinare le ricerche e gli studi storici, archeologici, letterari, filologici, linguistici e artistici dell'Umanesimo e Rinascimento, ovvero più specificamente del periodo aragonese del Regno di Napoli. Per conseguire tale fine il Centro Studi:
- a. organizza e patrocina mostre, convegni, congressi, colloqui e altre riunioni scientifiche volti a valorizzare e sviluppare le conoscenze;
- b. collabora con le iniziative scientifiche nazionali e internazionali, in particolare con quelle le cui tematiche sono riconducibili alle ricerche e agli studi del Centro;
- c. promuove ricerche e studi presso i Ministeri, gli Enti pubblici, le Università, le Soprintendenze, i Musei, le associazioni e gli altri Enti impegnati nella salvaguardia, tutela e valorizzazione dei beni culturali, archeologici, architettonici e ambientali;
- d. elabora proposte su problemi organizzativi e istituzionali nel campo degli studi e della ricerca e contribuisce all'organizzazione della ricerca scientifica e degli studi;
- e. provvede alla pubblicazione di atti, monografie, edizioni critiche e periodici, concernenti l'oggetto della propria attività;
- f. favorisce i rapporti dei Soci con altri enti scientifici, le Università e con le autorità e le amministrazioni statali e locali, nazionali e internazionali, in relazione alle attività di studio e di ricerca intraprese dai soci stessi;
- g. promuove attività nel campo delle ricognizioni, degli scavi, dello studio, della ricerca dei materiali e dei documenti, delle edizioni critiche dei testi e in qualsiasi altro settore di attività scientifica che miri al progresso degli studi storici, archeologici, letterari, filologici e artistici del periodo storico e letterario, nonchè del contesto culturale sopra indicato;
- h. elabora, promuove e sostiene progetti di ricerca locali, nazionali e internazionali;
- i. organizza e offre attività di formazione e di aggiornamento professionale rivolta ad operatori del settore e studenti,

docenti di scuola, a personale specializzato e non specializzato, incluse le Università della Terza Età;

j. crea, organizza e gestisce centri di documentazione finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale.

ARTICOLO 3 (Soci)

- 1. Sono soci fondatori del Centro di Studi i sottoscrittori del presente statuto. Essi hanno diritto di voto in assemblea.
- 2. Sono Soci onorari del Centro di Studi, con diritto di voto in assemblea ed esenzione dal pagamento della quota associativa, gli studiosi che durante la loro carriera si siano particolarmente distinti nell'ambito degli scopi istituzionali dell'Associazione.
- 3. Sono Soci ordinari del Centro di Studi i singoli studiosi che, con le loro attività di ricerca, abbiano contribuito al progresso degli scopi istituzionali dell'associazione; gli istituti e gli uffici periferici dello Stato, delle Università, degli enti pubblici o privati che abbiano tra i loro compiti lo studio e la ricerca storica, archeologica, letteraria, filologica e artistica, o che comunque contribuiscono al progresso di tali discipline.
- I singoli studiosi, nonchè enti o istituzioni, con un proprio rappresentante, possono prendere parte alle assemblee se versano la quota associativa; essi hanno diritto di voto.
- 4. Sono soci sostenitori del Centro di Studi enti e persone che contribuiscono con aiuti finanziari e morali al raggiungimento delle finalità del centro di Studi; la loro qualifica è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto di voto. L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera se possono far parte (anche nella persona di un suo rappresentante, se si tratta di un ente) del Consiglio Direttivo medesimo.
- 5. Sono Soci corrispondenti del Centro di Studi i singoli individui che abbiano preventivamente inoltrato richiesta al Consiglio direttivo e abbiano regolarmente versato la quota associativa annua. Essi hanno diritto di voto in assemblea.

ARTICOLO 4 (Criteri di ammissione)

1. La richiesta di adesione al Centro di Studi va presentata al Consiglio Direttivo dal soggetto interessato o dal suo legale rappresentante, va sostenuta da due Soci fondatori, onorari, ordinari, o sostenitori. I titoli di ammissione di nuovi Soci vengono vagliati dal Consiglio Direttivo; l'ammissione è deliberata a maggioranza dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo medesimo.

ARTICOLO 5 (Recesso, esclusione, decadenza)

1. Tutti i soci possono recedere liberamente dal Centro di Studi. Nel caso degli istituti e degli uffici periferici dello Stato, delle Università, degli enti pubblici o privati, il recesso deve essere deliberato dall'organo competente e comunicato dal legale rappresentante al Presidente del Centro di Studi.

- 2. L'assemblea può deliberare a maggioranza, su proposta del Consiglio Direttivo, l'esclusione dei Soci per i quali siano venute meno le condizioni che costituiscono il presupposto della loro presenza nel Centro di Studi.
- 3. I Soci decadono se non versano la quota associativa per tre anni di seguito.

ARTICOLO 6 (Organi)

- 1. Sono organi del Centro di Studi:
- a. il Presidente;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. la Commissione scientifica;
- d. l'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 7 (Presidente, Presidente onorario, Vicepresidente, Coordinatore)

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Centro di Studi, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti d'urgenza che dovranno essere sottoposti a convalida da parte del Consiglio Direttivo o dall'Assemblea secondo le rispettive competenze.
- 2. Il Presidente è coadiuvato da due Vicepresidenti, uno italiano e uno straniero, nonchè da un Coordinatore. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei due Vicepresidenti eletti tra i membri componenti della Commissione Scientifica, o, in loro assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Il Coordinatore, eletto tra i membri componenti della Commissione Scientifica, favorisce ed istruisce le relazioni tra il Consiglio Direttivo, la Commissione scientifica e l'assemblea.
- 3. Il Presidente onorario è eletto dal Consiglio Direttivo tra gli studiosi che possono dare particolare lustro al Centro Studi.

ARTICOLO 8 (Consiglio Direttivo)

- 1. Il Consiglio Direttivo è formato:
- a. dal Presidente: nelle votazioni, in caso di parità, il suo voto vale doppio;
- b. dai Vicepresidenti;
- c. dal Direttore della Commissione Scientifica;
- d. dal Coordinatore;
- e. dal Tesoriere;
- f. dal Segretario;
- g. da eventuali Soci sostenitori o loro rappresentanti;
- h. da un numero di soci ordinari non superiore a quindici.
- 2. Il Presidente e i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea nel proprio seno, mediante votazioni che, a richiesta, possono essere segrete. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti; qualora essa non sia raggiunta, al secondo scrutinio si procederà mediante ballottaggio tra i due candidati che avranno avuto più voti. Per l'elezione dei Consiglieri di cui all'art. 8, comma 1, punto f, se a scrutinio segreto, ogni socio esprimerà non più

di tre preferenze; risulteranno eletti i Soci che avranno riportato il maggior numero di voti. I componenti eletti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Segretario e un Tesoriere. Le cariche di Coordinatore, di segretario e di Tesoriere sono cumulabili. Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in via telematica, almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo attua le delibere dell'Assemblea, predispone il bilancio ed esercita le altre funzioni di sua competenza previste dallo Statuto.

ARTICOLO 9 (Assemblea)

- 1. L'assemblea è costituita da tutti i Soci, Enti o associazioni che possono far parte del Centro di Studi, e quindi prendere parte alle assemblee, con un proprio rappresentante. Il rappresentante dell'ente consociato, che sia anche Socio del Centro di Studi a titolo personale, in seno all'Assemblea potrà votare solo quale socio persona fisica, e non potrà votare quale rappresentante dell'ente, il quale pertanto dovrà delegare un altro soggetto per esprimere il voto in assemblea.
- I soci possono farsi rappresentare in seno all'Assemblea, delegando in forma scritta altri soci aventi titolo a parteciparvi. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
- 2. L'Assemblea:
- a. approva l'ammissione o la cessazione dei Soci;
- b. elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- c. delibera l'istituzione della Commissione scientifica, come previsto al successivo art. 10;
- d. traccia le direttive per l'attività dell'Istituto; approva i bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio;
- e. delibera in merito ai problemi istituzionali e organizzativi, sottoposti dal Consiglio Direttivo.
- 3. L'assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno 2/3 (due terzi) dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti. Per deliberare le modifiche dello Statuto del Centro di Studi sono richieste la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 10 (Commissione Scientifica)

- 1. La Commissione scientifica è costituita allo scopo di approfondire la ricerca e il dibattito sui temi di cui all'art. 2, eventualmente finalizzati alla realizzazione di progetti specifici.
- 2. Il numero dei membri componenti la Commissione scientifica

- è illimitato. Della Commissione fanno parte il Presidente, il Presidente onorario, i soci fondatori e i soci onorari. Alla Commissione possono aderire gli studiosi che svolgano qualificata attività di ricerca nelle discipline storiche, archeologiche, letterarie, filologiche, linguistiche e artistiche, o che, qualificati specialisti di altre discipline, contribuiscano al progresso di tali scienze. Le riunioni possono avvenire in via telematica.
- 3. I lavori della Commissione sono diretti e coordinati da un Direttore eletto dalla medesima Commissione Scientifica. Per l'elezione del Direttore è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti, qualora essa non sia raggiunta, al quarto scrutinio si procederà mediante ballottaggio fra i due candidati che avranno avuto più voti.
- 4. La richiesta di adesione alla Commissione scientifica del Centro di Studi va presentata al Direttore della Commissione scientifica dal soggetto interessato e sostenuta da due soci fondatori, onorari o ordinari. L'ammissione di nuovi membri della Commissione scientifica è valutata e accolta dalla medesima Commissione Scientifica.
- 5. La commissione scientifica può eleggere un Coordinamento operativo o organizzarsi in Sezioni con specifici delegati. Le riunioni del coordinamento operativo e delle Direzioni possono avvenire in via telematica.

ARTICOLO 11 (Patrimonio e bilancio)

- 1. Il patrimonio del Centro di Studi è costituito dalle liberalità a tale scopo destinate.
- 2. Le entrate annuali del Centro di Studi sono costituite:
- a. dalle quote associative;
- b. dalle rendite del patrimonio;
- c. da eventuali e ulteriori contributi volontari dei Soci;
- d. dai contributi ordinari o straordinari di enti pubblici e privati e dalle liberalità non destinate al patrimonio;
- e. dal prodotto dell'eventuale vendita di proprie pubblicazioni o di altre attività del Centro di Studi.
- 3. L'anno amministrativo e sociale coincide con l'anno solare.
- 4. I bilanci vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e, nel caso in cui l'assemblea lo ritenesse necessario, sottoposti a due revisori dei conti designati dall'Assemblea.

ARTICOLO 12 (Scioglimento)

1. In caso di scioglimento, il patrimonio, le attrezzature e i beni del Centro di Studi saranno devoluti ad altro organo che persegue le medesime finalità.

ARTICOLO 13 (Funzionamento)

1. Per il proprio funzionamento e la propria attività il Centro di Studi può convenzionarsi con enti pubblici e privati. Tali convenzioni dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo con voto di maggioranza semplice.

ARTICOLO 14 (Regolamento)

1. E' data facoltà all'Assemblea di approvare a maggioranza

semplice regolamenti interni per il funzionamento del Centro di Studi.

ARTICOLO 15 (Norme di riferimento)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in vigore.

Firmato:

GIUSEPPE GERMANO, ANTONIETTA IACONO, FRANCESCO STORTI, GUIDO MARIA CAPPELLI, CHIARA DE CAPRIO, LORENZO MILETTI, FRANCESCO MONTUORI, FRANCESCO SENATORE, MARC DERAMAIX, BIANCA DE DIVITIIS, FULVIO DELLE DONNE.

Michele Francesco SCARDACCIONE NOTAIO sigillo